

N. 4145/2018 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Daniela Di Sarno,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.9.2018, nel procedimento proposto
da:

██████████ nato in GUINEA BISSAU il ██████████, elettivamente domiciliato
in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LERA FEDERICO, che lo rappresenta
e difende come da mandato in atti, N. VESTANET ██████████, CUI ██████████,

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO -
Ufficio territoriale del Governo di Genova**, in persona del Ministro *pro-tempore*;

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO c/o Tribunale di Genova;

INTERVENIENTE

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento
della protezione internazionale di Torino - sezione di Genova, n. prot. 77274/17, emesso in
data 14.12.2017, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.:



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

██████████ ha proposto ricorso, ex art. 35 D. L.vo 25/08, avverso la decisione emessa il 20.12.2017 e notificata il 14.2.2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98.

Il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Ha tuttavia prodotto gli atti relativi alla procedura.

È intervenuto il Pubblico Ministero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura della Spezia, infine, non si evincono precedenti di polizia.

All'udienza del 26.9.2018 si è proceduto ad audizione del richiedente, con l'ausilio di un interprete, non avendo il richiedente un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

All'esito, il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

Il richiedente ha dichiarato di essere cittadino della Guinea Bissau. Viveva con la sua famiglia a Bolama Bissau, vicino alla capitale. Nel 2009 il padre era stato ucciso durante i disordini conseguenti all'uccisione del Presidente Nino Vieira. Il richiedente era quindi fuggito con la madre e la moglie in Senegal, dove aveva vissuto per tre anni facendo il pescatore. Aveva poi deciso di andare in Libia, nel 2016, mentre la moglie era andata a lavorare a Dakar. A Tripoli era stato tenuto prigioniero insieme ad altre persone e poi era riuscito a fuggire dopo che erano stati attaccati da un gruppo di libici armati, che gli avevano sparato contro. Arrivato alla spiaggia, si era imbarcato senza sapere neanche dove stesse andando. E' arrivato a Lampedusa nel 2016.

Protezione umanitaria

Va premesso che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*", che



impediscono il rientro del richiedente nel suo Paese di origine, e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, i quali possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

Ciò posto, si osserva che, sul sito dell'Ufficio per gli affari consolari¹ del Dipartimento di Stato degli USA, la sicurezza in Guinea-Bissau è descritta:

“La Guinea-Bissau è uno dei paesi più poveri dell’Africa occidentale e manca di risorse e infrastrutture sufficienti per garantire un ambiente di sicurezza stabile. Dal momento in cui la Guinea-Bissau ha ottenuto l’indipendenza dal Portogallo nel 1974, il paese è stato tormentato da colpi di stato, omicidi politici e una guerra civile. A causa dell’attuale situazione politica, economica e di sicurezza in Guinea-Bissau, tutti i cittadini e le organizzazioni statunitensi dovrebbero porre maggiore attenzione alla propria sicurezza personale. Gli ordigni militari inesplosi e le mine antiuomo rimangono sparse per tutto il paese [...]. La situazione del crimine in Guinea-Bissau è considerata critica a causa della frequenza dei crimini e della mancanza di risorse per le forze dell’ordine. [...] La polizia e il personale di emergenza in Guinea-Bissau mancano delle risorse di base necessarie per rispondere efficacemente alla criminalità e alle situazioni di emergenza. [...] I moderni servizi medici sono praticamente inesistenti in Guinea-Bissau [...]”

Nell’ultimo rapporto del Dipartimento di Stato americano - USDOS⁶ sulla situazione dei diritti umani in Guinea-Bissau, si legge:

“La Guinea-Bissau è una repubblica multipartitica. È governata da un governo democraticamente eletto guidato dal presidente Jose Mario Vaz e dal primo ministro Baciro Dja, del Partito africano per l’Indipendenza della Guinea e Capo Verde (PAIGC). Vaz è entrato in carica nel 2014 dopo un’elezione giudicata libera ed equa dagli osservatori internazionali. Il paese ha sopportato prolungati disordini politici intrapartitici del PAIGC, dopo la destituzione del Primo Ministro Domingos Simoes Pereira dell’agosto 2015 e la successiva rimozione del successore di Pereira, Carlos Correia, del 12 maggio. A differenza degli anni precedenti, il governo ha mantenuto l’autorità sulle forze di sicurezza. Gravi violazioni dei diritti umani sono state: detenzioni arbitrarie; corruzione dei pubblici ufficiali, esacerbata dall’impunità dei funzionari governativi e dal loro sospetto coinvolgimento nel traffico di droga e violenze e discriminazioni contro donne e bambini. Altre violazioni dei diritti umani hanno incluso: trattamento violento dei detenuti; pessime condizioni di detenzione; mancanza di indipendenza giudiziaria e del giusto processo; ingerenza nella privacy; Mutilazioni Genitali Femminili/Escissione (FGM/C); e tratta di esseri umani. Il governo non ha adottato misure efficaci



per perseguire o punire i funzionari o altre persone che hanno commesso abusi, sia nei servizi di sicurezza che altrove nel governo. L'impunità è un problema serio.” (Ministero dell’Interno – Commissione nazionale per il diritto di asilo – Guinea Bissau 11.12.2017)

L’attuale situazione politico-sociale della Guinea Bissau, come sopra evidenziata e ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Occorre poi considerare che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa. E’ dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel Paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati.

Si osserva, a tale proposito, che quanto riferito risulta in linea con le informazioni acquisite sulla Libia. Sussiste in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di “violenza indiscriminata” derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito (v. Rapporto 2016/2017 di Amnesty International). Tali notizie trovano recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all’ONU dell’8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l’intenzione di aprire un’inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia.

Deve peraltro essere valorizzato in questa sede il fatto che [REDACTED] ha dimostrato di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, atteso che, oltre a collaborare alla cura e gestione della struttura in cui è ospite, ha frequentato con impegno la scuola di italiano raggiungendo un livello idoneo ad essere inserito un percorso di formazione lavoro in ambito agricolo che è iniziato nel marzo 2017 e che continua tuttora (v. relazioni agli atti). La situazione del Paese sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (come detto, non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), nonché alla sua situazione personale, evidenzia i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

Spese



Con riferimento infine alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima *"dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato"*.

Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui *"effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso"* (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P. Q. M.

- Dichiara la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel Paese di origine del richiedente ██████████, nato in Guinea Bissau il ██████████, C.F. ██████████, N. VESTANET ██████████, CUI ██████████, e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Così deciso in Genova il 28.9.2018.

Il Giudice
Dott.ssa Daniela Di Sarno

